

RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEPOSITATE E DELLE SOMME DETENUTE ALL'ESTERO

Articolo 5-septies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172

A cosa serve il modello

L'art 5-septies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha introdotto la disciplina della regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero derivanti dallo svolgimento di lavoro dipendente o lavoro autonomo effettuato all'estero (cd. collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero).

In particolare la disposizione consente l'emersione delle attività depositate e delle somme detenute su conti correnti e libretti di risparmio all'estero, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, da parte di contribuenti rientrati in Italia dopo aver svolto in via continuativa all'estero, in quanto iscritti all'AIRE o frontalieri, attività di lavoro autonomo o dipendente.

Tramite la procedura è quindi possibile regolarizzare tutte le attività estere di natura finanziaria, detenute nello stato estero ove veniva prestata in via continuativa l'attività di lavoro dipendente o autonomo, per le quali sussistono gli obblighi dichiarativi ai fini del monitoraggio fiscale. Per individuare le attività estere di natura finanziaria che possono essere regolarizzate, può farsi riferimento alle istruzioni di compilazione del quadro RW dei modelli dichiarativi delle persone fisiche, a cui si rinvia. Rientrano nella procedura di regolarizzazione anche le attività e le somme derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello stato estero di prestazione dell'attività lavorativa in via continuativa da parte dei soggetti di cui sopra, purché tali somme abbiano generato attività finanziarie detenute nel medesimo Stato estero non dichiarate ai fini del monitoraggio fiscale.

Restano invece esclusi dalla procedura di regolarizzazione gli investimenti patrimoniali, tra cui gli immobili.

La procedura prevede che la regolarizzazione avvenga con il versamento del 3 per cento, a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016. Qualora a tale data il valore o la giacenza siano pari o inferiori a zero, ai fini della determinazione degli importi dovuti si prende a riferimento il 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente al 2016 con valore e giacenza superiori a zero.

Il pagamento dell'importo dovuto consente di regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale e le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi (Irpef, relative addizionali regionali e comunali ed imposte sostitutive dell'Irpef) e/o dell'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero.

I contribuenti che intendono avvalersi della procedura devono utilizzare il presente modello, da inviare all'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE - L'accesso alla procedura di regolarizzazione è precluso qualora il contribuente abbia ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione, sempreché siano relativi alle attività e alle annualità oggetto di regolarizzazione.

Non potranno, inoltre, essere regolarizzate tramite la presente procedura le attività e le somme che sono state oggetto di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, i cui termini sono stati riaperti dal decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225.

Chi lo utilizza

La richiesta può essere presentata dalle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che in precedenza siano state fiscalmente residenti all'estero e iscritte all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o che abbiano prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi, per sanare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale nonché degli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte sui redditi (Irpef, relative addizionali regionali e comunali ed imposte sostitutive dell'Irpef) e/o dell'iva relative alle attività depositate ed alle som-

me detenute sui conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data del 6 dicembre 2017 (data di entrata in vigore della legge n. 172 del 2017), se derivanti da redditi di lavoro dipendente o autonomo svolto all'estero o dalla vendita di immobili detenuti nello stato estero di prestazione della propria attività lavorativa.

L'istanza di accesso alla procedura può essere presentata anche dagli eredi dei contribuenti in possesso dei requisiti soggettivi sopra elencati.

Termini e modalità di presentazione

La richiesta dev'essere presentata all'Agenzia delle Entrate mediante trasmissione, esclusivamente in via telematica, entro il 31 luglio 2018.

La trasmissione può essere effettuata direttamente dai soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate, tramite i canali Entratel o Fisconline, o tramite un intermediario abilitato di cui al DPR 22 luglio 1998, n. 322.

Qualora il soggetto interessato provveda alla presentazione telematica direttamente, dovrà conservare la richiesta di accesso alla procedura avendo cura di stamparla su modello cartaceo conforme a quello approvato e di sottoscriverla, oltre che, eventualmente, farla firmare al professionista nell'apposito riquadro "**dati del professionista**".

In caso di presentazione della comunicazione per il tramite di un intermediario abilitato, a tale soggetto va presentata la comunicazione originale sottoscritta dal soggetto interessato ed eventualmente dal professionista; lo stesso contribuente conserverà poi l'originale della comunicazione che gli verrà restituito dall'intermediario dopo la presentazione in via telematica e nella quale l'intermediario stesso avrà compilato il riquadro relativo all'assunzione dell'impegno alla presentazione in via telematica.

L'intermediario è tenuto a consegnare al contribuente una copia della richiesta trasmessa e della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta presentazione.

La richiesta si considera presentata il giorno in cui l'Agenzia delle Entrate riceve i dati. La prova della presentazione è data dalla comunicazione con cui l'Amministrazione attesta di averla ricevuta.

ATTENZIONE - La documentazione di supporto alla richiesta di accesso alla procedura va trasmessa entro il 31 luglio 2018 all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella ricevuta telematica relativa alla presentazione dell'istanza.

Nel caso in cui la richiesta di accesso sia trasmessa dopo il 26 luglio 2018, la documentazione potrà essere inviata nei successivi 5 giorni.

Reperibilità del modello

Il presente modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it. In alternativa, può essere utilizzato il modello disponibile su altri siti Internet, purché coincida in struttura e sequenza con quello approvato.

Correzione ed integrazione della richiesta

La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare o integrare una richiesta già presentata deve, entro il termine del 31 luglio 2018, compilare una nuova richiesta, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "**Istanza integrativa**" presente nella sezione "Istanza".

Per poter presentare un'istanza integrativa è necessario che sia stata validamente presentata la richiesta originaria.

In caso di richiesta originaria trasmessa dopo il 26 luglio 2018, l'invio dell'istanza integrativa può avvenire nei 5 giorni successivi.

Dati del contribuente

Il richiedente deve indicare, oltre al proprio codice fiscale, il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il Comune di nascita e la sigla della Provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita.

Dati del rappresentante

Il riquadro deve essere compilato solo nel caso in cui chi firma la richiesta non è il richiedente, ma un suo rappresentante.

In questo caso è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che firma la richiesta, il "Codice carica" corrispondente e i dati anagrafici richiesti.

Tale codice è desumibile dalla tabella generale dei codici di carica di seguito riportata.

La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica da presentare all'Agenzia delle Entrate ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.

Pertanto, il soggetto che compila l'istanza avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

- 1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
- 2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, Curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito e amministratore di sostegno
- 3 Curatore fallimentare
- 4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
- 5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
- 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente
- 7 Erede
- 8 Liquidatore (liquidazione volontaria)
- 9 Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
- 10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
- 11 Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
- 12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
- 13 Amministratore di condominio
- 14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
- 15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

Dovrà, inoltre, essere indicato il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il Comune di nascita e la sigla della Provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita.

Se la richiesta è presentata da una società per conto del richiedente, va compilato anche il campo "Codice fiscale società" e va indicato sia il codice carica corrispondente al rapporto tra la società che presenta la richiesta e il dichiarante, sia il codice fiscale del rappresentante.

Dati del professionista

Per la predisposizione della presente richiesta e l'effettuazione degli adempimenti previsti per il perfezionamento della procedura di regolarizzazione, i soggetti interessati possono avvalersi della consulenza di un professionista.

In questo riquadro devono essere indicati il codice fiscale del professionista, il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il Comune di nascita e la sigla della Provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita.

In caso di società, dev'essere indicato il codice fiscale di quest'ultima e la denominazione o ragione sociale.

Inoltre, barrando la casella "Invio comunicazioni al professionista" presente in questo riquadro, il contribuente chiede che eventuali ulteriori comunicazioni siano inviate al professionista che presta assistenza nell'ambito della procedura di regolarizzazione.

Il professionista che accetta di ricevere le eventuali notifiche e comunicazioni relative alla presente procedura deve apporre la propria firma.

Inoltre, la successiva sezione "Recapiti" deve essere compilata con i dati relativi al professionista.

Recapiti

Il richiedente, o il rappresentante, deve indicare i recapiti telefonici, di fax e di posta elettronica presso i quali desidera essere contattato o ricevere comunicazioni.

Il contribuente che, barrando l'apposita casella presente nel precedente riquadro, ha chiesto che eventuali ulteriori comunicazioni siano inviate al professionista che presta assistenza, deve indicare in tale sezione i recapiti del professionista stesso.

Dichiarazione relativa all'origine delle attività e delle somme regolarizzate

Barrando la casella presente in questo riquadro i contribuenti istanti, o i loro eredi, rendono una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le attività depositate e le somme detenute all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, oggetto della presente procedura di regolarizzazione, derivano da redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo svolto in via continuativa all'estero ovvero dalla vendita di beni immobili detenuti nello stato estero di prestazione della propria attività lavorativa.

Il contribuente che rende la dichiarazione deve apporre la propria firma.

Firma dell'istanza

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione delle sezioni che sono state compilate. Il modello deve essere sottoscritto dal richiedente o dal suo rappresentante.

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la richiesta di accesso alla procedura.

L'intermediario deve:

- indicare il proprio codice fiscale;
- indicare, se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- inserire la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare l'istanza;
- apporre la firma.

SEZIONE I Anni oggetto di regolarizzazione

Nella sezione I devono essere indicati i periodi di imposta, dal 2012 al 2016, che l'istante intende regolarizzare con la procedura di emersione.

A tal fine, nel **rigo VD1** dovranno essere barrate le **colonne 1, 4, 7, 10 e 13** della **casella "RW"** relative alle annualità in cui sono state commesse violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale che si intende regolarizzare.

Qualora, con riferimento alle attività ed alle somme di cui sopra, siano state commesse nella stessa annualità (dal 2012 in caso di omessa presentazione della dichiarazione; dal 2013 in caso di infedele dichiarazione) anche violazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi (Irpef, relative addizionali regionali e comunali ed imposte sostitutive dell'Irpef) e/o dell'Ivafe, nel **rigo VD1** dovranno essere barrate rispettivamente le **colonne 2, 5, 8, 11 e 14** della **casella "Imposte sui redditi"** e/o le **colonne 3, 6, 9, 12 e 15** della **casella "Ivafe"** relative alle annualità in cui sono state commesse le suddette violazioni che si intende regolarizzare.

SEZIONE II Anni oggetto di regolarizzazione per effetto del raddoppio dei termini

Nella sezione II devono essere indicate le annualità, dal 2007 al 2011, che si intende regolarizzare con la presente procedura, tenendo conto del raddoppio dei termini previsto dall'art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78.

Ai sensi delle citate disposizioni, sono raddoppiati sia i termini per l'accertamento dei maggiori imponibili connessi con gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute nei Paesi cosiddetti *black-list* (Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001), basato sulla presunzione di cui al comma 2 del medesimo articolo 12, sia i termini per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute nei medesimi Stati.

Nel **rigo VD2** dovranno essere barrate le **colonne 1, 3, 5, 7 e 9** della **casella "RW"** relative alle annualità in cui sono state commesse violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale che si intende regolarizzare. Qualora, con riferimento alle attività ed alle somme di cui all'articolo 5-septies, siano state commesse nella stessa annualità anche violazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi (Irpef, relative addizionali regionali e comunali ed imposte sostitutive dell'Irpef), dovranno essere barrate le **colonne 2, 4, 6, 8 e 10** della **casella "Imposte sui redditi"** relative alle annualità in cui sono state commesse le suddette violazioni che si intende regolarizzare.

SEZIONE III Liquidazione importi dovuti

Nella sezione III, al **rigo VD3 colonna 1** va indicato il valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016, con riferimento alle attività depositate e alle somme detenute su conti correnti e libretti di risparmio all'estero, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, derivanti dallo svolgimento di lavoro dipendente o lavoro autonomo effettuato all'estero da parte dei contribuenti in possesso dei requisiti soggettivi per avvalersi della procedura.

Qualora il valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 sia pari a zero o negativo, va indicato il valore al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente al 2016 con valore e giacenza superiori a zero. In tal caso va compilata anche la colonna 3 del rigo VD3, per indicare l'anno a cui si è fatto riferimento per individuare il valore delle attività e della giacenza.

In colonna 1 vanno indicate anche le attività e le somme, depositate e detenute in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello stato estero di prestazione dell'attività lavorativa in via continuativa da parte dei soggetti di cui sopra.

Nel **rigo VD3 colonna 2** viene calcolato l'importo dovuto, pari al 3 per cento del valore indicato nella precedente colonna 1, per regolarizzare le violazioni oggetto della procedura.

La procedura di regolarizzazione si perfeziona infatti con il versamento del 3 per cento, a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, del valore delle attività e della giacenza delle somme sopra individuate al 31 dicembre 2016.

L'articolo 5-septies del decreto legge n. 148 del 2017 prevede, al comma 3, che **i contribuenti che intendono avvalersi della procedura di regolarizzazione provvedono al versamento delle somme dovute entro il 30 settembre 2018.**

E' possibile ripartire il versamento in tre rate mensili di pari importo e, in tal caso, il pagamento della prima rata deve essere effettuato comunque entro il 30 settembre 2018. Le successive rate saranno maggiorate di un importo a titolo di interessi, calcolate al saggio legale dello 0,3 per cento annuo. Per il versamento spontaneo degli importi dovuti ai fini della presente procedura dovrà essere utilizzato il modello di versamento F24 Elide, indicando il codice tributo che verrà istituito con successiva Risoluzione. Ai fini del versamento, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Nel rigo **VD3 colonna 3**, va indicato al 31 dicembre di quale anno si è fatto riferimento per individuare il valore delle attività e della giacenza indicato in colonna 1, nel caso in cui al 31 dicembre 2016 il suddetto valore era pari a zero o negativo. Qualora si verifichi tale situazione, infatti, ai fini della determinazione degli importi su cui applicare l'aliquota del 3 per cento, occorre far riferimento al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente al 2016 con valore e giacenza superiori a zero.